



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1008

Seduta del 25/09/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Giorgio Maione di concerto con l'Assessore Romano Maria La Russa

Oggetto

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA: NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE LIMITAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI – MODIFICHE ALLA D.G.R. N. 3606/2020 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE LA RUSSA)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Dario Fossati

I Dirigenti Matteo Lazzarini Gian Luca Gurrieri

L'atto si compone di 21 pagine

di cui 13 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*;

VISTE:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 *“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”*, ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;
- le dd.G.R. n. 593 del 11/09/2013 e n. 449 del 2/8/2018 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento;

VISTO l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano sottoscritto il 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente;

VISTE le sentenze di condanna della Corte di Giustizia europea allo Stato italiano per il superamento dei valori limite per le polveri sottili PM10 e per il biossido di azoto NO₂;

CONSIDERATO che, a seguito di tali sentenze, lo Stato italiano, con l'ausilio delle Regioni interessate, deve dare esecuzione mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dei limiti nel più breve tempo possibile, dandone informazione alla Commissione Europea;

CONSIDERATA la necessità di intervenire tempestivamente con misure a ulteriore sostegno del miglioramento della qualità dell'aria per consentire di velocizzare il pieno rientro nei limiti fissati dalla normativa europea e statale per tutti gli inquinanti;

RICHIAMATA la d.G.R. n. 3606 del 28/09/2020 che ha approvato:

- in Allegato 1 i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- esclusioni e le deroghe per le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli disponendo, nello specifico, anche la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale in Fascia 1 e nei 5 Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2 a partire dal 11 gennaio 2021;
- in Allegato 2 le soglie di chilometri-bonus assegnabili con la limitazione chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e l'estensione delle limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel che aderiscono al servizio MoVe-In;
 - in Allegato 3 le disposizioni inerenti ai veicoli di classe Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di adesione al servizio MoVe-In;
 - in Allegato 4 i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee da attivare, in attuazione dell'art. 2, lett. o) dell'Accordo di bacino padano 2017;

RICHIAMATA inoltre la d.G.R. n. 6545/2022 che ha confermato le limitazioni permanenti progressivamente per tutte le categorie di veicoli Euro 4/IV diesel, anche dotati di dispositivo antiparticolato efficace, a partire dal 1° ottobre 2022;

CONSIDERATO che tali limitazioni permanenti dei veicoli Euro 4/IV diesel si applicano nel semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo), nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, nella fascia oraria dalle ore 7,30 alle ore 19,30, all'interno delle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;

RITENUTO NECESSARIO, in relazione all'obiettivo di incrementare il risparmio emissivo anche per il contenimento dei fenomeni di inquinamento di origine secondaria (ozono e particolato) durante il periodo estivo, di estendere il divieto di utilizzo dei veicoli Euro 4/IV diesel al semestre estivo a partire dal 1° ottobre 2023, garantendo in questo modo una limitazione permanente temporale estesa a tutto l'anno;

RITENUTO, inoltre, sempre con l'obiettivo di incrementare il risparmio emissivo derivante dal settore traffico, di introdurre limitazioni permanenti annuali - su fascia oraria giornaliera in Comuni di Fascia 1 e 2 - anche per i veicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1



Regione Lombardia

LA GIUNTA

alimentati a gas (metano o GPL) in modo esclusivo o bi-fuel, in ragione dei fattori emissivi specifici paragonabili a quelli derivanti dagli analoghi veicoli alimentati a benzina e già oggetto di limitazione permanente dal 2007 per gli Euro 0 e dal 2020 per gli Euro 1, oltre che della vetustà dei veicoli la cui ultima data di immatricolazione è individuata nell'anno 1992 per gli Euro 0 e nel 1996 per gli Euro 1;

RITENUTO che le limitazioni permanenti annuali per veicoli di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano o GPL) in modo esclusivo o bi-fuel entrino in vigore a partire dal 1° aprile 2024;

VISTO l'Allegato 1 al presente documento predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima che sistematizza, aggiornandolo con le nuove disposizioni contenute nel presente atto, il regime delle limitazioni regionali permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti;

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 1 entrino in vigore dal 1° aprile 2024, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 1 della d.G.R n. 3606 del 28/09/2020;

CONFERMATO che il servizio Move-In rappresenta una limitazione chilometrica alla circolazione dei veicoli più inquinanti - alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere - monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi in qualsiasi fascia oraria e all'interno di un tetto massimo di km/anno, stabilito in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo;

RITENUTO, in relazione alla individuazione delle soglie annuali Move-In:

- di confermare per i veicoli di classe Euro 4/IV, conseguentemente all'estensione temporale su base annuale, le soglie chilometriche annuali individuate dalla d.G.R. n. 6545/2022 e pari a 8.000 km/anno per i veicoli di categoria M1 e M2 e 10.000 km/anno per i veicoli di categoria N1, N2, N3 e M3;
- di individuare per i veicoli di classe ambientale Euro 0 alimentati a gas (metano o GPL) in modo esclusivo o bi-fuel le medesime soglie chilometriche annuali assegnate ai veicoli della stessa classe ambientale alimentati a benzina e pari a 1.000 km/anno per le categorie M1 e M2 e 2.000 km/anno per le categorie N1, N2, N3 e M3;
- di individuare per i veicoli di classe ambientale Euro 1 alimentati a gas (metano o GPL) in modo esclusivo o bi-fuel le medesime soglie



Regione Lombardia

LA GIUNTA

chilometriche annuali assegnate ai veicoli della stessa classe ambientale alimentati a benzina e pari a 2.000 km/anno per le categorie M1 e M2 e 4.000 km/anno per le categorie N1, N2, N3 e M3;

VISTO l'Allegato 2 al presente documento che sistematizza, aggiornandolo con le nuove disposizioni contenute nel presente atto, le soglie chilometriche annuali assegnate al servizio Move-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e che modifica e sostituisce l'Allegato 2 alla d.G.R. n. 3606/2020 a far data dal 1° ottobre 2023;

CONSIDERATO, inoltre, che l'Allegato 4 della d.G.R. n. 3606 del 28/09/2020, in particolare, prevede:

- l'attivazione delle misure temporanee sulla base dei giorni di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 e, in particolare, l'attivazione delle misure di 1° livello al superamento del 4° giorno consecutivo e del 2° livello al superamento del 10° giorno consecutivo;
- l'applicazione di limitazioni temporanee relative al settore traffico e mobilità per i veicoli inquinanti fino ad Euro 4 diesel compreso;
- l'applicazione di limitazioni temporanee dei veicoli inquinanti nella fascia diurna dalle 8.30 alle 18.30;

VISTO il decreto-legge n. 121 del 12 settembre 2023 che ha disposto misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale prevedendo in particolare che le Regioni possono disporre nei provvedimenti attuativi la limitazione dei veicoli di classe ambientale Euro 5 diesel solo esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024 e che l'inserimento di tali limitazioni all'interno dei piani di qualità dell'aria avvenga a decorrere dal 1° ottobre 2025;

VALUTATA le necessità di continuare a garantire il coordinamento tra le misure assunte dalle diverse Regioni del bacino padano a tutela della qualità dell'aria in base anche a quanto stabilito nell'Accordo del 2017;

RITENUTO di ridurre il numero di giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 necessari per l'attivazione delle limitazioni temporanee di 2° livello passando da dieci giorni a sette giorni al fine di contenere gli effetti di accumulo degli inquinanti durante gli episodi acuti di inquinamento atmosferico determinati da condizioni meteorologiche favorevoli al ristagno delle masse d'aria;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che dal 1° ottobre 2022 i veicoli di classe ambientale Euro 4/IV diesel sono stati progressivamente interessati dalle limitazioni permanenti - vigenti nella Fascia 1 e nei Comuni superiori a 30.000 abitanti nelle giornate dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria dalle 7.30 alle 19.30 - e che le attuali limitazioni temporanee non produrrebbero incrementi sulla riduzione delle emissioni al di fuori di quelle eventuali aggiuntive che si determinerebbero nelle giornate di sabato e domenica;

VISTI i fattori di emissione per i veicoli di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano o GPL) comparabili a quelli dei veicoli Euro 0 e 1 alimentati a benzina e già soggetti alle limitazioni permanenti;

RITENUTO pertanto di prevedere l'inserimento di tali tipologie di veicoli all'interno delle limitazioni temporanee;

CONSIDERATO inoltre che le limitazioni strutturali permanenti dei veicoli inquinanti riguardano la fascia diurna dalle 7.30 alle 19.30 mentre le limitazioni temporanee definite dall'Allegato 4 della d.G.R. n. 3606 del 28/09/2020 si applicano alla fascia giornaliera dalle 8.30 alle 18.30;

RITENUTO che l'estensione della fascia diurna di limitazione dalle 7.30 alle 19.30 consente di aumentare l'efficacia in termini di riduzione delle emissioni garantendo anche una maggiore uniformità con la fascia oraria prevista per le limitazioni permanenti;

RITENUTO pertanto di introdurre ulteriori azioni tra le misure temporanee da attivarsi durante gli episodi di accumulo degli inquinanti nonché di aggiornare i criteri di attivazione di tali limitazioni temporanee in senso più cautelativo al fine di contenere gli effetti di accumulo degli inquinanti durante gli episodi acuti di inquinamento atmosferico determinati da condizioni meteoclimatiche favorevoli al ristagno delle masse d'aria, prevedendo, in particolare, l'anticipo dell'attivazione delle misure temporanee di 2° livello dopo sette giorni di superamento consecutivo del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, l'ampliamento della fascia diurna di limitazione dei veicoli inquinanti dalle 7.30 alle 19.30 e l'applicazione delle limitazioni di primo livello anche ai veicoli di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina e a gas (metano o GPL);

VISTO l'Allegato 3 al presente provvedimento che aggiorna i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli



Regione Lombardia

LA GIUNTA

inquinanti in atmosfera in attuazione degli accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria;

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 3 entrino in vigore dal 1° ottobre 2023, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 4 della d.G.R n. 3606 del 28/09/2020;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

VISTI:

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e in particolare la d.G.R. n. 628 del 13 luglio 2023 che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20.6.2023 n. 42/2023 e in particolare l'obiettivo strategico 5.1.5 - "Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni";

Richiamate integralmente le premesse;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna il regime regionale delle limitazioni permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti introducendo nuove limitazioni annuali per i veicoli di classe Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano e GPL) modo esclusivo o bi-fuel e estendendo a tutto l'anno quelle relative ai veicoli di classe Euro 4/IV diesel;
2. di disporre che l'Allegato 1 entri in vigore dal 1° aprile 2024, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 1 della d.G.R n. 3606 del 28/09/2020;
3. di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna le soglie chilometriche annuali assegnate al servizio Move-In



Regione Lombardia

LA GIUNTA

per ogni categoria e classe di veicolo limitato;

4. di disporre che l'Allegato 2 entri in vigore dal 1° ottobre 2023, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 2 della d.G.R n. 3606 del 28/09/2020;
5. di approvare l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera in attuazione degli accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria prevedendo, in particolare, l'anticipo dell'attivazione delle misure temporanee di 2° livello dopo sette giorni di superamento consecutivo del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, l'ampliamento della fascia diurna di limitazione dei veicoli inquinanti dalle 7.30 alle 19.30 e l'applicazione delle limitazioni di primo livello anche ai veicoli di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina e a gas (metano o GPL);
6. di disporre che l'Allegato 3 entri in vigore dal 1° ottobre 2023, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 4 della d.G.R n. 3606 del 28/09/2020;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge